



Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

ID 7102 | Rev. 36.0 Luglio 2025

Nella tabella* sottostante sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività [D.P.R. 151/2011](#)

Colonna 2 | n. Attività [DM 16/2/1982](#)

Colonna 3 | Descrizione attività

Colonna 4 | Categoria A

Colonna 5 | Categoria B

Colonna 6 | Categoria C

Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo*

Colonna 8 | Obbligo Codice [DM 3 agosto 2015](#) [da Ed. 5.0]

* *Attenzione - Quadro aggiornato alla data, riportate per le attività previste l'obbligo dell'applicazione del [DM 3 agosto 2015](#) per le nuove realizzazioni.*

** *Se presente riportata la RTV*



[PDF](#) | [ebook Google Android](#) | [ebook Apple iOS](#)

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito è stata dedicata una pagina unica con i rimandi alle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: <https://www.certifico.com/id/921>

Il Testo consolidato del [DPR 151/2011](#)

[La Tabella consultabile Rev. 36.0 2025](#)

(!) Codice di Prevenzione Incendi

Obbligo attività attività senza RTV nuova realizzazione dal 20 ottobre 2019.

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del [Decreto 12 Aprile 2019](#) "Modifiche al [Decreto 3 agosto 2015](#), recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (**segnalate con "SI" nella Tabella Elenco colonna 8**) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi [decreto 3 agosto 2015](#), salvo Attività Art. 2 -bis (Modalità applicative alternative), riportate con **"SI [2] Modalità alternative"**.

Eventuali norme o indicazione "Quadro normativo" nella **colonna 7**, saranno da prendere in considerazione come supporto all'applicazione del Codice se obbligatorio (**colonna 8**).

Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del [Decreto 12 Aprile 2019](#) (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).

Changelog:

Rev.	Data	Attività	Oggetto
1.0	Ottobre 2018	---	---
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
		43	- Quadro normativo
3.0	Febbraio 2019	4	- D.M 13 ottobre 1994 - D.M. 24 novembre 1984 - Decreto 3 febbraio 2016
		6	- D.M. 24 novembre 1984 - Decreto 16 aprile 2008 - Decreto 17 aprile 2008
		78	- Decreto 17 Luglio 2014
		79	- Decreto 18 Luglio 2014
4.0	Marzo 2019	55	- Decreto 1 luglio 2014
		72	- Quadro normativo
5.0	Aprile 2019	13	- Quadro normativo
		13	- DM 24 maggio 2002
		--	- Aggiunta colonna (8) alla tabella
6.0	Maggio 2019	Tutte	- Aggiornamento generale da VVF
7.0	Luglio 2019	66	- Decreto 2 Luglio 2019
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- Depositi GPL
			- Aggiunta sezione Quesiti PI
9.0	Giugno 2020	8	- Quadro normativo oleodotti
		13	- Decreto 6 ottobre 2009 - Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
		75	- Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020)
		78	- Decreto 11 Gennaio 1988 (New)
		79	- Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
10.0	Giugno 2020	74	- Decreto 8 novembre 2019 (G) - Decreto 28 aprile 2005 (L) - Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
		75	- Quesiti e chiarimenti
		66	- Quesiti e chiarimenti
11.0	Luglio 2020	---	- Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
12.0	Dicembre 2020	1	- Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti Quadro PI
		75	- Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020
13.0	Gennaio 2021	65	- Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0	Febbraio 2021	Att. "una tantum" 67	- Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96) - Decreto 26 agosto 1992 - Quadro normativo scuole
15.0	Aprile 2021	68	- Decreto 29 marzo 2021 RTV Strutture sanitarie - Aggiornamento note
16.0	Luglio 2021	13b	- Decreto 30 giugno 2021 RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0	Settembre 2021	72	- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 - D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0	Novembre 2021	72 72 67	- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 14 Ottobre 2021 - Decreto 10 luglio 2020 - Decreto 06 aprile 2020

19.0	Gennaio 2022	80 13	- D.Lgs. 05 ottobre 2006 n. 264 - Quadro Normativa distributori
20.0	Marzo 2022	17 18 19 20 41 58 59 60 61 62	- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 3 agosto 2015 - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo
21.0	Maggio 2022	72 72 ---	- Quadro normativo - Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0	Luglio 2022	80 80 58 --- ---	- Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo - D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 - D.M. 18 settembre 2002 - Decreto 16 febbraio 2007 - Decreto 9 marzo 2007
23.0	Settembre 2022	69 67 67	- Circolare 03 luglio 1967 n. 75 - Decreto 25 agosto 2022 - Quadro normativo scuole
24.0	Novembre 2022	3a 3a 3b 4a 4b 4b	- Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020 - Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto) - Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019 - Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0	Dicembre 2022	65	- D.M. 22 novembre 2022
26.0	Gennaio 2023	9 13	- Quadro normativo - Quadro normativo - Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0	Marzo 2023	13 -- 66 -- 67 -- 68	- Decreto 30 giugno 2021 - Testo coordinato DM 30 giugno 2021 VVF Marzo 2023 - Decreto 9 aprile 1994 VVF Marzo 2023 - Decreto 14 luglio 2015 VVF Marzo 2023 - Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2023 - Quadro normativo scuole - Decreto 18 settembre 2002
28.0	Maggio 2023	78 78	- Decreto 17 luglio 2014 - Decreto 21 ottobre 2015
29.0	Luglio 2023	1	- Decreto 7 luglio 2023 - Att. 1 Quadro normativo
30.0	Settembre 2023	80 80	- Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023 - PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023
31.0	Maggio 2024	65 80	- Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024 - Gallerie stradali/ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024
32.0	Maggio 2024	72	- Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024

33.0	Febbraio 2025	80	- Decreto 28 ottobre 2005 Dicembre 2024 - Quadro normativo Febbraio 2025
34.0	Marzo 2025	67 67 67 66 66	- Decreto 16 luglio 2014 VVF Marzo 2025 - Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2025 - Quadro normativo scuole - D.M. 9 aprile 1994 VVF Marzo 2025 - D.M. 16 marzo 2012 Piano Adeguamento Strutture ricettive
35.0	Aprile 2025	80	- Decreto 4 marzo 2025
36.0	Luglio 2025	80	- Decreto 20 giugno 2025 - Quadro normativo

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi

Data: 09.07.2025

(1) N	(2) N.*	(3) ATTIVITA'	(4) CATEGORIA A	(5) CATEGORIA B	(6) CATEGORIA C	(7) Regola Tecnica	(8) Obbligo Codice [1] [2] [3] [4]
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti	Decreto 3 febbraio 2016 Quadro normativo PI Decreto 7 luglio 2023	No
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi	Decreto 16 aprile 2008 Decreto 17 aprile 2008	No
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:				---	No
3a		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		rivendite, depositi fino a 10 m3	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3	Decreto 3 febbraio 2016 D.M 13 ottobre 1994	No
3b		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg	D.M 13 ottobre 1994 Circolare n. 74 del 20.09.1956 Depositi GPL	No
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:				---	No
4a		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3	D.M. 24 novembre 1984 Decreto 3 febbraio 2016	No

		esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Quadro normativo prevenzione incendi <u>Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1)</u> (Fuochi artificiali / ndr)	
18	25	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. tutti	RD 6 maggio 1940 n. 635 Quadro normativo prevenzione incendi No
19	26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			tutti	Decreto 3 agosto 2015 Si
20	27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti	Decreto 3 agosto 2015 Si

21	28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
22	29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
23	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfurodi fosforo			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
24	32 33	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 Kg			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
25	30	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
26	34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
27	35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg	Decreto 3 agosto 2015	Si
28	36	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
29	37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti	Quadro normativo	Si
30	38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
31	39 40	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
32	41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si

		quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg					
33	42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
34	43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg	Decreto 3 agosto 2015 Quadro normativo	Si
35	44 45	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
36	46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg	Quadro normativo	Si
37	47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg	Decreto 3 agosto 2015	Si
38	48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg	Decreto 3 agosto 2015	Si
39	49	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si

75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili	Quesiti e chiarimenti D.M. 1 febbraio 1986 [5] Decreto 22 novembre 2002 [5] Decreto 15 maggio 2020 [5] Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [6]	Si
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	Decreto 3 agosto 2015	Si
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m	D.M. 16 maggio 1987 n. 246	No
78	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti	Decreto 11 Gennaio 1988 Decreto 21 Ottobre 2015 Decreto 17 Luglio 2014	No
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti	Decreto 18 Luglio 2014	No
80	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte			Quadro normativo D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 Decreto 28 ottobre 2005 [8] Decreto 4 marzo 2025 [8] Decreto 20 giugno 2025	No

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al [D.M. 16/2/1982](#), come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al [D.P.R. n. 151/2011](#).
I vecchi codici n. 19 e 20 del [DM 16/2/1982](#) sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)**[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi**

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (**Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1 del [Decreto 12 Aprile 2019](#) entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr**).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative

1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate con i numeri: **9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65**, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (**numero aggiunto da [Decreto 22 novembre 2022](#) - ndr**); **66**, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; **67 a 71, 72**, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del ~~[decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)~~, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (**periodo soppresso dal [Decreto 14 Ottobre 2021](#) - ndr**); **73; 75; 76, 77**, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**lettera aggiunta dal [Decreto 19 maggio 2022](#) - ndr**).
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#):
 - 0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (**lettera aggiunta da [Decreto 22 novembre 2022](#) - ndr**)
 - a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
 - b) 67, ad esclusione degli asili nido (**frase soppressa dal [Decreto 06 aprile 2020](#) - ndr**)
 - b-bis) 68; (**lettera aggiunta dal [Decreto 29 Marzo 2021](#) - ndr**)
 - c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
 - d) 71;
 - e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (**lettera aggiunta dal [Decreto 10 luglio 2020](#) - ndr**)
 - e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (**lettera soppressa dal [Decreto 15 Maggio 2020](#) - ndr**).
 - f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**lettera aggiunta dal [Decreto 19 maggio 2022](#) - ndr**).
 - e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (**lettera soppressa dal [Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020](#)**).

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del [Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019](#) (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate all'Art. 2.

[5] Il [Decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020](#) (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il [Decreto 22 novembre 2002](#) e il [decreto 1° febbraio 1986](#). (attività 75).

[6] [Nota VVF 18.12.2020 n. 17496](#) Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l'Art. 5 c. 2 del [DPR 1° agosto 2011 n. 151](#), per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del [DM 16 febbraio 1982](#) (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - [Vedi doc](#))

[8] Il [Decreto 4 marzo 2025](#) Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria (GU n.75 del 31.03.2025), in vigore dal 31.03.2025, con l'Art. 7 ha abrogato il [Decreto 28 ottobre 2005](#).



QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI

ID 4724 | Update 08.09.2022 / **Ultimo VVF (Ing. Malizia) - V. 10.2 (08.2022)**

[Vedi](#)

Fonte:

[Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II](#)
[Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

Collegati:

[Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi \(RTO\)](#)
[Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015](#)
[Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II](#)
[Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

Matrice revisioni

Rev	Data	Attività	Oggetto
1.0	Ottobre 2018	---	--
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
30	Febbraio 2019	43	- Quadro normativo
		4	- D.M. 24 novembre 1984
			- D.M 13 ottobre 1994
			- Decreto 3 febbraio 2016
		6	- D.M. 24 novembre 1984
			- Decreto 16 aprile 2008
			- Decreto 17 aprile 2008
4.0	Marzo 2019	78	- Decreto 17 Luglio 2014
		79	- Decreto 18 Luglio 2014
		55	- Decreto 1 luglio 2014
5.0	Aprile 2019	72	- Quadro normativo
		13	- Quesiti
			- DM 24 maggio 2002
6.0	Maggio 2019	Tutte	- Aggiunta colonna 8
7.0	Luglio 2019	66	- Aggiornamento generale da VVF
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- Decreto 2 Luglio 2019
9.0	Giugno 2020		- Depositi GPL
			- Quesiti di Prevenzione Incendi
		8	- Quadro normativo
		13	- Decreto 6 ottobre 2009 - Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
		75	- Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020)
		78	- Decreto 11 Gennaio 1988 (New)

		79	- <u>Decreto 18 Luglio 2014 (Update)</u>
10.0	Giugno 2020	74	- <u>Decreto 8 novembre 2019 (G)</u> - <u>Decreto 28 aprile 2005 (L)</u> - <u>Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)</u>
		15	- <u>Quesiti e chiarimenti</u>
		66	- <u>Quesiti e chiarimenti</u>
11.0	Luglio 2020	---	- <u>Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)</u>
12.0	Dicembre 2020	75	- <u>Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020</u>
		1	- <u>Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti Quadro PI</u>
13.0	Gennaio 2021	65	- <u>Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI</u>
14.0	Febbraio 2021	Attività "una tantum" 67	- <u>Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992</u> - <u>Quadro normativo scuole</u>
15.0	Aprile 2021	68	- <u>Decreto 29 marzo 2021</u> RTV Strutture sanitarie - <u>Aggiornamento note</u>
16.0	Luglio 2021	13b	- <u>Decreto 30 giugno 2021</u> RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0	Settembre 2021	72	- <u>D.M. n. 569 del 20 maggio 1992</u> - <u>D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995</u>
		72 72 67	- <u>Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015</u> - <u>Decreto 14 Ottobre 2021</u> - <u>Decreto 10 luglio 2020</u> - <u>Decreto 06 aprile 2020</u>
19.0	Gennaio 2022	80	- <u>D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264</u>
		13	- <u>Quadro Normativa distributori</u>
20.0	Marzo 2022	17	- <u>Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635</u>
		18	- <u>Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635</u>
		19	- <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		20	- <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		41	- <u>Quadro normativo</u>
		58	- <u>Quadro normativo</u>
		59	- <u>Quadro normativo</u>
		60	- <u>Quadro normativo</u>
		61	- <u>Quadro normativo</u>
		62	- <u>Quadro normativo</u>
21.0	Maggio 2022	72	- <u>Quadro normativo</u>
		72	- <u>Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564</u> - <u>Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015</u>
22.0	Luglio 2022	80	- <u>Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo</u>
		80	- <u>D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264</u>
		58	- <u>D.M. 18 settembre 2002</u>
		---	- <u>Decreto 16 febbraio 2007</u>
		---	- <u>Decreto 9 marzo 2007</u>

23.0	Settembre 2022	69 67 67	- <u>Circolare 03 luglio 1967 n. 75</u> - <u>Decreto 25 agosto 2022</u> - <u>Quadro normativo scuole</u>
24.0	Novembre 2022	3a 3a 3b 4a 4b 4b	- <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019</u> - <u>Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020</u> - <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)</u> - <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019</u> - <u>Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019</u> - <u>Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367</u>
25.0	Dicembre 2022	65	- <u>D.M. 22 novembre 2022</u>
26.0	Gennaio 2023	9 13 17	- <u>Quadro normativo</u> - <u>Quadro normativo</u> - <u>Circolare 11 gennaio 2001 n. 559</u>
27.0	Marzo 2023	13 -- 66 -- 67 -- 68	- <u>Decreto 30 giugno 2021</u> - <u>Testo coordinato DM 30 giugno 2021 VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 9 aprile 1994 VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 14 luglio 2015 VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2023</u> - <u>Quadro normativo scuole</u> - <u>Decreto 18 settembre 2002</u>
28.0	Maggio 2023	78 78	- <u>Decreto 17 luglio 2014</u> - <u>Decreto 21 ottobre 2015</u>
29.0	Luglio 2023	1 1	- <u>Decreto 7 luglio 2023</u> - <u>Att. 1 Quadro normativo</u>
30.0	Settembre 2023	80 80	- <u>Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023</u> - <u>PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023</u>
31.0	Maggio 2024	65 80	- <u>Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024</u> - <u>Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024</u>
32.0	Maggio 2024	72	- <u>Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024</u>
33.0	Febbraio 2025	80 80	- <u>Decreto 28 ottobre 2005 Dicembre 2024</u> - <u>Quadro normativo Febbraio 2025</u>
34.0	Marzo 2025	67 67 67 66 66	- <u>Decreto 16 luglio 2014 VVF Marzo 2025</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2025</u> - <u>Quadro normativo scuole</u> - <u>D.M. 9 aprile 1994 VVF Marzo 2025</u> - <u>D.M. 16 marzo 2012 Piano Adeguamento Strutture ricettive</u>
35.0	Aprile 2025	80	- <u>Decreto 4 marzo 2025</u>
36.0	Luglio 2025	80	- <u>Decreto 20 giugno 2025</u> - <u>Decreto 4 marzo 2025</u> - <u>Quadro normativo</u>

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 36.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 7102 | 09.07.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/7102>
[Policy](#)

